Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
della I Commissione

Dichiarazione di monumento nazionale del memoriale di Portella della Ginestra nonché disposizioni per il restauro, la tutela e la valorizzazione di esso
A.C. 2545

Dossier n° 322 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
2 novembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2545
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale del memoriale di Portella della Ginestra nonché disposizioni per il restauro, la tutela e la valorizzazione di esso
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2545, recante norme per la **dichiarazione di monumento nazionale del memoriale di Portella della Ginestra**, **nonché disposizioni per il restauro, la tutela e la valorizzazione** di esso, è stata assegnata alla VII Commissione il 25 novembre 2025, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente il 21 ottobre scorso.

Il provvedimento in esame intende valorizzare e riconoscere quale monumento nazionale il memoriale di Portella della Ginestra, sito nel comune di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo. La relazione illustrativa ricorda che il sito di Portella della Ginestra è noto per essere stato teatro di una strage, consumatasi il 1° maggio del 1947, in occasione di una manifestazione pacifica del movimento contadino siciliano per l'attuazione della riforma agraria e per i diritti dei lavoratori. La relazione afferma che la proposta di legge in esame intende conferire al memoriale un riconoscimento normativo di rilievo nazionale, promuovendone la tutela e la valorizzazione per garantirne la trasmissione alle nuove generazioni.

Si ricorda che la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dal diritto vigente, all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come modificato dall'articolo 6 della legge n. 153 del 2017, che ha introdotto nella disposizione richiamata una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale". In particolare, la citata legge 12 ottobre 2017, n. 153, nel modificare l'articolo 10, comma 3, lettera *d*), secondo periodo, del codice dei beni culturali ha previsto che, nel caso delle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 possa comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale.
Ad ogni modo, la dichiarazione di monumento nazionale tramite legge o atto avente forza di legge non è un unicum, potendosi rinvenire diversi precedenti, tra i quali si ricordano: la L. 64/2014, recante dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza; la L. 207/2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la L. 213/2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la L. 65/2019, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano"; l'art. 1 del D.L. 103/2021, che ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia; la L. 20/2022, recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.
Si ricorda, in proposito, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020 ha affermato in materia di "leggi-provvedimento", sia pure con riferimento a fattispecie diversa rispetto alla dichiarazione di monumento nazionale, che l'elevazione a livello legislativo di disciplina tradizionalmente riservata all'azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma soggiace ad un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e si impone in ogni caso la necessità di valutare "il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo", con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come "luogo elettivo di composizione degli interessi": interessi che

non possono essere interamente sacrificati nella "successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto".

Il provvedimento in esame si compone di **4 articoli**.

L'**articolo 1** prevede che il **memoriale di Portella della Ginestra**, sito nel comune di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, e realizzato in memoria della strage del 1° maggio 1947, sia **dichiarato monumento nazionale**. La dichiarazione è effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *d*) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

Si segnala che la proposta di legge in commento, al contrario di tutte le leggi che nel corso degli ultimi anni hanno dichiarato monumenti nazionali (vedi infra), fa espresso riferimento alla dichiarazione di monumento nazionale disciplinata dall'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali. Ai sensi di tale disposizione, se le cose rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale. Ora, l'articolo 1 qui in commento non precisa espressamente se, e in quale misura, dalla dichiarazione discendano gli effetti della verifica o della dichiarazione dell'interesse culturale di cui agli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali, e dunque l'assoggettamento al regime di tutela del Titolo I della Parte II del Codice. L'omissione assume rilievo anche alla luce dei rilievi formulati dall'Ufficio legislativo del Ministero (circolare n. 13 del 2012), secondo cui il legislatore avrebbe l'onere di chiarire gli effetti della qualifica. Tuttavia, la formulazione della norma in commento, che dispone che la dichiarazione di monumento nazionale "è effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *d*)", sembra idonea a produrre tali effetti, quantomeno in via interpretativa: ciò alla luce del fatto che, operando ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice, secondo cui la dichiarazione di monumento nazionale è "compresa" nel provvedimento con cui è riconosciuto l'interesse culturale - non può darsi il caso di un monumento nazionale che non sia anche bene culturale.

L'**articolo 2** affida al Ministero della cultura, d'**intesa con la Regione Siciliana**, il **comune di Piana degli Albanesi** e gli **enti culturali competenti**, il compito di adottare ogni iniziativa necessaria per la **tutela, la valorizzazione e la promozione culturale del memoriale**. Tali attività comprendono:

- la realizzazione di interventi di restauro, manutenzione e messa in sicurezza dell'area monumentale;
- l'istituzione di un percorso storico-didattico permanente;
- la promozione di attività culturali e commemorative volte a coinvolgere scuole, università, istituzioni locali e associazioni.

L'**articolo 3** reca l'**autorizzazione di spesa** per le sopra citate iniziative.

L'**articolo 4** provvede alla **copertura finanziaria** degli oneri.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal provvedimento in esame è riconducibile alla materia dei **beni culturali**. L'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione annovera la "**tutela dei beni culturali**" tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione include la materia "**valorizzazione dei beni culturali e ambientali**" tra quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente Stato-regioni. L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni. Con la sentenza n. 9 del 2004 la Corte Costituzionale, constatando che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse e a volte, a fronte di una lettura non approfondita, sovrapponibili, ha reso una definizione chiara delle due funzioni, precisando che la tutela è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la valorizzazione è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale.

Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1), stabilendo tuttavia al contempo che sia non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni a dover assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost. In generale, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".

Il provvedimento appare, altresì, riconducibile alle materie "**promozione e organizzazione di attività culturali**" e "**istruzione**", rientranti nella potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento alle iniziative che il Ministero della cultura, d'intesa con la Regione Siciliana, il comune di Piana degli Albanesi e gli enti culturali competenti, adotta ai fini della tutela, della valorizzazione e della promozione culturale del memoriale di Portella della Ginestra, prevedendo, in particolare, l'istituzione di un percorso storico-didattico permanente e la promozione di attività culturali e commemorative volte a coinvolgere scuole, università, istituzioni locali e associazioni.

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede, all'**articolo 2, comma 1**, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, si stabilisce che le suddette iniziative siano adottate dal Ministero della cultura d'**intesa con con la Regione Siciliana** e il **comune di Piana degli Albanesi**.

Cost322	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	𝕏 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	𝕏 CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.